

COMUNE DI TALANA



COMUNE DI TALANA

PROVINCIA NUORO

P.zza Santa Marta n. 02 - 08040 Talana (Nu)
Telefono: 0782 646603 Fax: 0782 646682
Codice Fiscale 82000930915 Partita Iva 00908460918
Mail: urbanistica.talana@tiscali.it – PEC: protocollo@pec.comune.talana.oq.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA

DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

Talana, li 10-Ottobre-2018

Il Responsabile del Servizio
Ing. Luciano Loddo

INDICE

Art. 1 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 – DEFINIZIONI

Art. 3 – INDICAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 4 – MANUTENZIONE DEL PASSO CARRABILE

Art. 5 – MODALITA' E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE

Art. 6 – PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PASSO CARRABILE

Art. 7 – COMPETENZE

Art. 8 – CARATTERISTICHE DEL VARCO DI ACCESSO PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

Art. 9 – CONDIZIONI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE

Art. 10 – AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE

Art. 11 – PASSI CARRABILI A RASO

Art. 12 – PASSI CARRABILI ESISTENTI

Art. 13 – TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Art. 14 – CONCESSIONI A TITOLO GRATUITO

Art. 15 – RINUNCIA

Art. 16 – REVOCA

Art. 17 – DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE

Art. 18 – DURATA DELLA CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE

ART. 19 – SPESE DI SOPRALLUOGO E DI ISTRUTTORIA

Art. 20 – SANZIONI

Art. 21 – ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'apertura dei passi carrabili su tutte le strade urbane situate all'interno del territorio del Comune di Talana, in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n.285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare esso disciplina la "Concessione di Uso" dell'area pubblica di fronte al passo carrabile, l'autorizzazione dei lavori occorrenti per l'interruzione degli eventuali marciapiedi od altri occorrenti esclusivamente per facilitare l'accesso alle proprietà laterali, nonché gli iter amministrativi che la pratica deve seguire.
3. Le disposizioni del presente Regolamento debbono osservarsi in correlazione alle prescrizioni del Regolamento Edilizio del Comune di Talana, delle altre norme comunali e delle norme di Legge statali e regionali.
4. Il presente regolamento è volto a garantire il diritto di transito di colui che ne ha fatto richiesta.

Art. 2 – DEFINIZIONI

- a) **strada** = area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali;
- c) **strada urbana** = strada interna ad un centro abitato;
- e) **strada comunale** = strada di proprietà del Comune;
- f) **carreggiata** = parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia;
- g) **fascia di sosta laterale** = parte della strada adiacente alla carreggiata che comprende la fila degli stalli di sosta;
- h) **intersezione stradale** = area comune a più strade che consente lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse;
- i) **passo carrabile** = passaggio per l'accesso o l'uscita dalle (o verso) le strade comunali ad (o da) aree o fabbricati laterali idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli, comportante una interruzione del marciapiede o comunque una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'entrata o l'uscita dei veicoli alla (o dalla) proprietà privata;
- j) **passo carrabile a raso** = passo carrabile che non ha bisogno di opera di modifica del piano stradale.
- k) **suolo pubblico** = si intende lo spazio demaniale e lo spazio di proprietà privata soggetto a servitù di godimento pubblico o di pubblico passaggio.

Art. 3 – INDICAZIONE DEI PASSI CARRABILI

1. La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art. 120, comma 1, lettera "e", del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
2. Esso, in particolare, dovrà contenere, sulla parte alta del segnale, lo stemma del Comune e l'iscrizione "Comune di Talana", mentre in basso deve essere indicato il numero e l'anno del

rilascio. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi della concessione comporta l'inefficacia del divieto.

3. Il segnale di che trattasi sarà fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso spese, da determinarsi con atto della Giunta Comunale.

4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di restituire all'Ufficio Tributi Comunale il cartello segnaletico numerato di passo carrabile, in caso di revoca, cessazione dell'autorizzazione o per chiusura dello stesso passo.

Art. 4 – MANUTENZIONE DEL PASSO CARRABILE

Ai sensi dell'art. 45 comma 9 del "Regolamento di Esecuzione e di Amministrazione del Nuovo Codice della Strada", l'installazione e la manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei titolari della concessione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Ente proprietario della strada.

Art. 5 – MODALITA' E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE

Il segnale stradale di "passo carrabile" ha dimensioni e formato stabilite dall'art.120 Reg. C.d.S. (figura II.78). Esso indica la zona in corrispondenza della quale vige, in permanenza, divieto di sosta ai sensi dell'art.158 del Codice della Strada.

L'autorizzazione di passo carrabile consente di fruire, compatibilmente con le esigenze tecniche esistenti al momento della chiamata, dell'intervento del "servizio rimozione" della Polizia Municipale, qualora risulti ostruito da veicoli in sosta lo spazioso suolo pubblico prospiciente il passo carrabile. Per i passi carrabili realizzati mediante arretramento del cancello di ingresso, l'intervento di rimozione della Polizia Municipale si estende alla relativa area di sosta sul suolo privato antistante il cancello di ingresso.

Art. 6 – PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PASSO CARRABILE

La domanda per la realizzazione o l'apertura di un passo carrabile, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento, va avanzata al Sindaco dal proprietario, dal locatario o possessore dell'immobile. In caso di proprietà in comunione la domanda va avanzata da tutti i partecipanti alla comunione ovvero dal delegato mandatario. Valgono le norme del codice civile sulla comunione.

In caso di proprietà condominiale, la domanda va avanzata dall'amministratore pro-tempore o anche da un condomino titolare del diritto esclusivo di accesso e la stessa va corredata del verbale di assemblea condominiale da cui risulti la conforme volontà. L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo se l'assemblea sia stata regolarmente costituita e la deliberazione condominiale assunta a maggioranza ex art. 1136 comma2 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso quanto disposto dall'art. 1121 del codice civile. In caso di condominio per il quale non vi è l'obbligo di amministratore (*meno di cinque condomini*), la domanda va avanzata da tutti i partecipanti al

condominio, ma può essere avanzata anche da un singolo condominio; in quest'ultimo caso gli altri soggetti che abbiano interesse alla realizzazione del passo carrabile devono controfirmare la domanda ovvero manifestare il loro assenso per iscritto pure per le aree munite o suscettibili di più accessi – può essere richiesta l'autorizzazione di passo carrabile per uno solo degli accessi.

Analogamente per i locali adiacenti e comunicanti tra loro, aventi più accessi e nei quali sia possibile all'interno il transito dei veicoli, può essere richiesta l'autorizzazione di passo carrabile per uno solo degli accessi. Nella realizzazione del passo carrabile deve essere rispettato quanto prescritto nella autorizzazione.

Art. 7– COMPETENZE

Competente per la istruttoria delle domande di autorizzazione, per il rilascio della autorizzazione del passo carrabile e per il rilascio dell'apposito segnale di passo carrabile è l'Ufficio Tributi Comunale.

Le domande di autorizzazione di passo carrabile dovranno essere corredate di adeguata documentazione a firma di un tecnico qualificato, nonché dell'autorizzazione di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 8 – CARATTERISTICHE DEL VARCO DI ACCESSO PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

Il passo carrabile è autorizzabile se in corrispondenza del varco di accesso alla proprietà laterale:

- a) non esistono cancelli o comunque infissi di protezione;
- b) esistono cancelli o comunque infissi di protezione, con o senza sistemi di apertura automatica a distanza.

Il passo carrabile è autorizzabile, anche se il varco non ha le caratteristiche suddette (*art. 46 comma 4 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada*), se situato su strada senza uscita o con traffico limitato.

Tale condizione dovrà essere certificata dal Comando di Polizia Municipale.

Le chiusure o gli infissi di protezione dei varchi di accesso dovranno aprire esclusivamente verso l'interno della proprietà del richiedente. Su valutazione del Responsabile del Servizio Tecnico, è consentito derogare all'arretramento delle chiusure e all'utilizzo di sistemi di apertura automatica a distanza, nei casi di passi carrabili su strade senza uscita o con traffico limitato, che determinano condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione. Le domande di autorizzazione di passo carrabile saranno esaminate singolarmente e sulle stesse sarà espresso dal Responsabile del Procedimento parere motivato.

Art. 9 - CONDIZIONI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE

I passi carrabili sono autorizzabili alle seguenti condizioni:

- a) devono essere distanti almeno 04 (quattro) ml dalle intersezioni;
- b) debbono poter consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale a cui il passo serve e destinata allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, secondo le norme urbanistiche ed edilizie;

c) non debbono essere di impedimento o di ostacolo o di intralcio alla fluidità della circolazione stradale;

La distanza di 04 (quattro) ml di cui al capoverso precedente lettera a) è derogabile nel caso in cui per motivi edilizio/urbanistici sia tecnicamente impossibile il suo rispetto. Tale condizione, nei casi di nuova costruzione, sarà valutata dal Responsabile del Settore Tecnico. Qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, oltre che veicolare, dovrà essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

Le aree ed i locali da adibire a ricovero di automezzi dovranno avere:

a) la destinazione d'uso specifica ad autorimessa, ovvero

b) la destinazione d'uso per attività che comportano lo stazionamento dei veicoli (*autofficine, autocarrozzerie, esposizione di autoveicoli, gommisti e simili*).

La variazione d'uso dell'area o del locale comporterà la decadenza dell'autorizzazione rilasciata e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 10 – AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE

I passi carrabili previsti nei progetti di nuove costruzioni o di nuovi interventi edilizi e nei relativi titoli abilitativi a costruire sono sempre autorizzabili, purché vengano osservate:

a) le vigenti norme edilizie ed urbanistiche,

b) le norme dettate dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione,

c) le norme di cui al presente Regolamento.

Il richiedente l'autorizzazione di passo carrabile assume ogni responsabilità sia in sede civile che penale per la realizzazione, manutenzione ed eventuale rinuncia al passo carrabile stesso.

Art. 11 – PASSI CARRABILI A RASO

Per i passi carrabili a raso valgono le norme disciplinanti i passi carrabili in generale.

Art. 12 – PASSI CARRABILI ESISTENTI

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere – *entro 90 giorni da tale data* – regolarizzati in conformità al presente regolamento. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ma non in regola con le distanze minime dalle intersezioni (*art. 22 del D. L.vo 30/04/1992 n° 285*) potranno essere mantenuti in deroga – *giusto art. 46, comma 6 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495* – sempre ché non siano di pregiudizio o non creino pericolo per la privata e pubblica incolumità, condizione che sarà valutata dal Responsabile del Servizio Tecnico.

Art. 13 – TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Il rilascio della concessione del passo è condizionato al pagamento di una tassa d'uso annuale, parametrata alla larghezza ed all'ubicazione dell'accesso carrabile, determinata in base all'art. 44

del D. Lgs. 15/11/1993 n°507 (tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni, nonché al vigente regolamento comunale **TOSAP**.

Al fine della corretta applicazione del suddetto canone, i titolari di autorizzazione di passo carrabile hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'apposito ufficio, di qualsiasi variazione nella titolarità o nella amministrazione dell'immobile asservito dal passo carrabile, ovvero di qualunque modificazione apportata all'accesso stesso. La tassa è annuale e non suscettibile di frazionamenti. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare «convenzionale». Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

La tassa di occupazione di suolo pubblico sarà pagata esclusivamente da chi fa richiesta del cartello di passo carrabile.

Art. 14 – CONCESSIONI A TITOLO GRATUITO

Nessun passo carrabile potrà essere concesso a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, gli Uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia, le Associazioni di volontariato e i portatori di handicap motorio e per tutti quelli previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n.507/93.

Art. 15 – RINUNCIA

Il titolare di autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia 90 gg. prima della scadenza annuale. Ove non vi sia espressa rinuncia di autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto al versamento della tassa annuale fino alla scadenza.

Art. 16 – REVOCA

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento le autorizzazioni rilasciate, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della circolazione stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. L'autorizzazione può essere revocata, altresì, senza alcun diritto di restituzione della tassa già versata, nei seguenti casi:

- per reiterate inottemperanze alle disposizioni del presente regolamento;
- per il mancato pagamento della tassa, entro 60 gg. dalla scadenza, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento stesso.

In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento della tassa annuale già scaduta prima della revoca. Si ha reiterazione quando il titolare dell'autorizzazione viola, nell'arco di 2 anni, due delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ovvero nel provvedimento autorizzatorio.

Ai fini della reiterazione non vengono considerate le violazioni per le quali è stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Art. 17 – DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE

Il Comune può negare l'autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse.

ART. 18 – DURATA DELLA CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE

1 – La concessione si intende priva di effetti giuridici allo scadere del ventinovesimo (29°) anno dal rilascio, salvo rinnovo alla scadenza, che si rinnoverà automaticamente salvo richiesta di annullamento, previa presentazione di dichiarazione giurata con la quale si rinuncia all'uso del passo o accesso carrabile, e la presentazione del progetto di ripristino della strada o del marciapiede comunale, da farsi a cura e spese del concessionario.

2 – La concessione può essere rinunciata entro il 01 Gennaio di ogni anno, mediante la presentazione di domanda al Comune, con allegata la fotocopia del tributo pagato, relativo all'anno in cui viene chiesta la rinuncia.

ART. 19 – SPESE DI SOPRALLUOGO E DI ISTRUTTORIA

Ai sensi dell'art.27 comma 3° del Codice della Strada, è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale, da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

Art. 20 – SANZIONI

In caso di mancato rispetto del regolamento ovvero di utilizzo improprio o non autorizzato degli accessi carrabili si applicano le sanzioni principali ed accessorie, di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni).

Art. 21 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 01 Gennaio 2019.

Talana, li 10-Ottobre-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Luciano Loddo